

Attività di gestione di mense e multifunzionalità dell'attività agrituristica

Cons. Stato, Sez. IV 23 maggio 2024, n. 4600 - Caputo, pres. f.f.; Manca, est. - Associazione Comuni del Comprensorio Trigno - Sinello - S.U.A.P. (avv. Mastrangelo) c. Azienda Agrituristica La Sorgente di La Sorgente Società Agricola S.r.l.s. (avv. Giammaria) ed a.

Agricoltura e foreste - Attività agrituristica - Attività di «Mensa» e di «Catering continuativo su base contrattuale» - Attività di gestione di mense e multifunzionalità dell'attività agrituristica.

(Omissis)

FATTO e DIRITT

1. Con l'appello in trattazione, l'Associazione Comuni del Comprensorio Trigno – Sinello chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, meglio indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto Azienda Agrituristica La Sorgente e ha annullato il provvedimento con il quale lo sportello unico (SUAP) gestito dall'Associazione ha dichiarato l'inefficacia della segnalazione certificata commerciale diretta a svolgere le attività di «Mensa» e di «Catering continuativo su base contrattuale», presentata dall'Azienda il 13 luglio 2018.

In particolare, l'impugnazione aveva per oggetto il provvedimento del responsabile SUAP del 18 settembre 2018 (revoca della ricevuta della s.c.i.a. presentata e archiviazione della pratica n. 73561); e, con motivi aggiunti, il provvedimento del responsabile SUAP del 13.03.2019 (conferma del provvedimento di rigetto della SCIA – pratica n. 73561, annullamento della stessa e della ricevuta prot. n. 8824 rilasciata in data 13.07.2018 in favore dell'Azienda Agrituristica La Sorgente di La Sorgente Società Agricola.

2. Con la sentenza, il Tribunale ha accolto la censura con la quale l'Azienda ricorrente ha lamentato il vizio di istruttoria e di motivazione, posto che l'ufficio SUAP, per un verso, «non [ha dato] effettivamente conto delle ragioni del diniego, anche in considerazione del fatto che non [ha chiarito] in alcun modo quale documentazione l'Azienda avrebbe omissa di presentare a corredo della propria istanza»; e, per altro verso, «si è limitato a rilevare, l'assenza di una normativa di legge, comunitaria, nazionale e/o regionale idonea a legittimare l'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente in aggiunta alla attività agricola reputando che dovesse essere parte ricorrente a fornire la prova della sussistenza di un quadro normativo idoneo a consentire l'esercizio della nuova attività: ben avrebbe dovuto, al contrario, motivare funditus le ragioni del diniego ovvero indicare la legislazione vigente che tale attività non legittimerebbe».

3. L'Associazione dei Comuni, rimasta soccombente, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza sulla scorta di plurime censure.

4. Resiste in giudizio dell'Azienda Agrituristica La Sorgente s.r.l.s., che ha riproposto in appello i motivi assorbiti in primo grado.

5. All'udienza straordinaria del 6 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con i primi due motivi di appello, l'Associazione dei Comuni censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i due provvedimenti impugnati rivelassero il difetto di istruttoria e di motivazione. Ribadisce che il motivo sostanziale si basa sulla disciplina dell'attività agrituristica, che deve essere distinta dall'attività commerciale (come la «Mensa» e il «Catering continuativo su base contrattuale», attività oggetto della scia annullata); e che non vi è alcuna norma che riconduca le attività di gestione mense alla multifunzionalità dell'attività agrituristica. L'Associazione dei Comuni ritiene, pertanto, che i due provvedimenti fossero sufficientemente motivati anche sotto il profilo dei presupposti di diritto poiché la normativa nazionale e regionale non prevede la possibilità di svolgere l'attività agrituristica (che deve essere esclusiva o prevalente) insieme (o comunque collegata) ad altra attività di natura commerciale.

7. Ciò posto, va rilevato come sia fondato e assorbente il motivo di ricorso non esaminato dal primo giudice, e qui riproposto dall'appellata Azienda Agrituristica ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.a.. concernente la violazione dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, perché i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati quando i termini perentori entro i quali era possibile dichiarare l'inefficacia della s.c.i.a. (ai sensi del citato art. 19, comma 3) erano decorsi; in alternativa, reitera la violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, mancando nella fattispecie e nella motivazione i presupposti richiesti per l'annullamento d'ufficio.

7.1. In linea di fatto, risulta dalla documentazione versata in giudizio che, con nota del 13 luglio 2018, il responsabile SUAP ha richiesto all'Azienda Agrituristica documentazione integrativa della segnalazione certificata. Documentazione integrativa ricevuta e protocollata dallo sportello unico in data 18 luglio 2018. I provvedimenti inibitori sono stati adottati il 18 settembre 2018, ossia a distanza di 62 giorni dalla presentazione della integrazione alla SCIA; e quindi in violazione del termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, ai sensi del citato art. 19, comma 3, l'amministrazione può dichiarare l'inefficacia della segnalazione e disporre l'inibizione dell'attività oggetto della dichiarazione di parte (in termini generali, per tutte si veda Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1667).

7.2. Una volta decorso il termine perentorio, l'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione in ordine alla SCIA



presentata (conformativi, inibitori e repressivi) è subordinato ai medesimi presupposti dell'annullamento d'ufficio disciplinato dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (art. 19, comma 4: «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»).

7.3. La giurisprudenza formatasi sulla questione ha puntualizzato che, dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l'amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo; si tratta, piuttosto, di un potere che non si attua mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico, dato che esso non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti *ex lege* dalla presentazione della SCIA ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo, e che con l'autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento (Cons. Stato. Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717; sez. II, 4 febbraio 2022, n.782). Devono quindi ricorrere in concreto i presupposti per l'autotutela; e dunque, trattandosi - nel caso in esame - di atti attributivi di vantaggi economici, non deve essere trascorso il termine previsto (dodici o diciotto mesi dal perfezionamento dell'atto [o della fattispecie, nel caso di SCIA], secondo la disciplina applicabile *ratione temporis*), devono essere valutati gli interessi in conflitto e devono sussistere le ragioni di interesse pubblico (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553).

7.4. Nessuno di questi profili emerge dalla motivazione dei provvedimenti impugnati.

8. Pertanto, la sentenza va certamente confermata ma con diversa motivazione, dovendosi accertare e statuire che, una volta decorso il termine perentorio previsto dal comma 3 del citato art. 19 per la verifica dei requisiti per l'attività oggetto della SCIA, l'amministrazione versava in una condizione di carenza di potere in concreto, con la conseguente illegittimità dei provvedimenti inibitori adottati.

In conclusione, l'appello va respinto.

9. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.

(Omissis)